

Convegno di Aggiornamento

18 Gennaio 2014

Gestione amministrativa e novità
fiscali



MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE DELLE OPERAZIONI IVA (SPESOMETRO)

L'art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600, comprensivo dell'IVA.

Anche gli enti non commerciali sono tenuti all'adempimento ma solo in relazione alle operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

SPESOMETRO

Art 21 d.l. 31.05.2010 N. 78

Per gli enti in regime 398/1991, tenuti alla registrazione delle sole fatture emesse, si pone il problema della compilazione dello Spesometro in relazione alle fatture ricevute, per le quali è previsto l'obbligo della sola numerazione e conservazione.

SPESOMETRO

Art 21 d.l. 31.05.2010 N. 78

Oggetto

Comunicazione **telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA mediante** il modello polivalente.

Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione **tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano** operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (esclusi i contribuenti minimi).

Sono, quindi, tenuti alla comunicazione **anche gli enti non commerciali, limitatamente** alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

SPESOMETRO

Art 21 d.l. 31.05.2010 N. 78

Sanzioni

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione **da € 258,00 a € 2.065,00.**

SPESOMETRO

OPERAZIONI INCLUSE

Art 21 d.l. 31.05.2010 N. 78

Cessioni di beni e Prestazioni di servizi

Rese e ricevute da soggetti passivi che siano **IMPONIBILI, NON IMPONIBILI O ESENTI**

Tali prestazioni devono essere trasmesse in modalità **aggregata o analitica** (facoltativa)

SPESOMETRO

OPERAZIONI INCLUSE

Art 21 d.l. 31.05.2010 N. 78

LIMITI DI IMPORTO

Operazioni con obbligo di fattura



Senza limiti di importo.

Operazioni senza obbligo di fattura



Importo pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell'IVA.

SPESOMETRO

TERMINI DI INVIO (Presentazione annuale)

Art 21 d.l. 31.05.2010 N. 78

Comunicazione relativa al 2012

→ Entro il 31/01/2014.

Comunicazione relativa al 2013 e a regime

→ Entro il 20.04 dell'anno
Successivo (per i
contribuenti trimestrali)

SPESOMETRO

SOGGETTI OBBLIGATI

Art 21 d.l. 31.05.2010 N. 78

Sono obbligati alla comunicazione **tutti i soggetti passivi IVA**. Che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Enti non commerciali

Sono soggetti obbligati anche gli enti non commerciali ma, secondo quanto precisato dalla C.M. 24/E/2011, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972.

Sono, quindi, **escluse le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale**.

SPESOMETRO

LIMITI DI IMPORTO

SENZA LIMITE

Se documentate da fattura

CON LIMITE

Operazioni attive non soggette ad obbligo di fatturazione per importi pari o superiori ad € 3.600 al lordo dell'iva

SPESOMETRO

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Operazioni rilevanti ai fini iva

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **sussiste l'obbligo di emissione della fattura.**

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.**

Enti in regime forfettario 398/1991

Per gli enti associativi che optano per il regime 398/1991 la registrazione obbligatoria riguarda solo i corrispettivi e le fatture emesse, mediante il prospetto approvato con D.M. 11.02.1997.

In relazione alle fatture passive sono tenuti solo alla numerazione progressiva per anno solare e alla conservazione delle stesse.

Per questi enti, quindi, la compilazione dello spesometro potrebbe risultare problematica. **Al riguardo si auspica un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.**

NOVITA' FISCALI INTRODOTTE DALLA L.d.S. 2014

Cinque per mille

Confermata anche quest'anno la possibilità di devolvere il 5 per mille irepf alle odv, onlus aps e asd ecc..

È inoltre confermato l'obbligo per i soggetti beneficiari del riparto del 5‰ di redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un rendiconto dal quale deve risultare, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme, anche mediante una relazione illustrativa.

Relativamente alle modalità operative, è previsto che le disposizioni contenute nel DPCM 23.4.2010, “si applicano anche all'esercizio finanziario 2014”.

NOVITA' FISCALI INTRODOTTE DALLA L.d.S. 2014

A partire dal 22 marzo 2014, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando [modello - pdf](#) e [software specifici](#).

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

L'iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2014. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

NOVITA' FISCALI INTRODOTTE DALLA L.d.S. 2014

Donazioni al terzo settore

Potrebbero essere ridotte al 18 % con effetto retroattivo dal 2013 e al 17% a partire dal 2014 le detrazioni previste per chi fa donazioni agli enti non profit.

Se non saranno adottati entro gennaio 2014 provvedimenti normativi per consentire la razionalizzazione delle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR

NOVITA' FISCALI INTRODOTTE DALLA L.d.S. 2014

Acquisto di immobili

Riforma dal 1° gennaio 2014 per l'imposta di registro: è introdotta l'aliquota ordinaria del 9% al posto di tutte le precedenti meno elevate aliquote;

Sono soppresse le esenzioni e le agevolazioni tributarie precedentemente previste;

Perima le onlus pagavano l'imposta di registro nella misura fissa di € 168,00 mentre le imposte ipotecarie e catastali erano al 3% (ora 50€ cadauna).

NOVITA' FISCALI - memento

Imposta di Registro per atti costitutivi e statuti

A partire dal 01 gennaio 2014 l'imposta di registro relativa alla registrazione di atti costitutivi e per variazioni statutarie è aumentata ad € 200,00 (precedentemente € 168,)

Si ricorda inoltre che le marche da bollo da € 1,81 e da € 14,62 a partire dal 1 luglio 2013 sono state innalzate rispettivamente ad € 2 e ad € 16;

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI

PROSSIMI 6 MESI

- 31 Gennaio 2014 - invio spesometro
- 28 Febbraio 2014 - invio certificazione dei compensi
- 31 marzo 2014 - invio modello EAS per variazioni intervenute nell'anno 2013

Le ASD sono obbligate alla compilazione del primo riquadro (dati identificativi dell'Ente e del Rappresentante legale) e del secondo riquadro limitatamente ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26).

Per coloro che non avessero inviato il precedente modello si ricorda la possibilità di utilizzare la cd "*remissione in bonis*" pagando una sanzione di € 258,00;

- 22 marzo 2014 - apertura iscrizioni 5 per mille;
- 30 aprile 2014 - termine per approvazione bilancio (scadenza non fiscale)
- 7 maggio 2014 - chiusura iscrizione 5 per mille
- 16 giugno 2014 - pagamento saldo e 1 acconto IRES e IRAP

MODELLO EAS - memento

Nella circolare 12/2009 e nella successiva 45/2009, l'Agenzia interpreta in modo particolarmente severo la norma a prima vista esentativa riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. Come abbiamo visto:

1. l'onere dell'invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir; vale a dire che è obbligato anche chi – tra queste organizzazioni – richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc);
2. il modello va inviato – sempre in forma ridotta - anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.);
3. il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassino unicamente quote sociali.



SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE
E PER LA PAZIENZA....

Tutto il materiale è disponibile sul sito
della UISP/Bergamo e sul sito
www.nonprofitservizi.it

